

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MECCANICA DI SALA PER ILLUMINAZIONE E DIFFUSIONE SONORA DA INSTALLARE PRESSO IL TEATRO BORSONI DI BRESCIA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**CIG 94576836E8
CUP H89J18000250008**

Art. 1 – Oggetto della fornitura.....	3
Art. 2 – Caratteristiche tecniche delle attrezzature.....	3
Art. 3 – Modalità e termini di consegna	3
Art. 4 - Importo della fornitura.....	4
Art. 5 – Garanzia della fornitura	4
Art. 6 – Collaudo.....	4
Art. 7 – Responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario	4
Art. 8 – Obblighi retributivi contributivi e assicurativi.....	5
Art. 9 – Inadempimenti e penalità	5
Art. 10 – Garanzia definitiva.....	6
Art. 11 – Obblighi per la stipula del contratto.....	6
Art. 12 – Anticipazioni	6
Art. 13 – Fatturazione, pagamenti e finanziamento	6
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	7
Art. 15 – Direttore dell'esecuzione.....	7
Art. 16 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti	7
Art. 17 – Forma del contratto e spese contrattuali	7
Art. 18 – Cessione del credito	8
Art. 19 – Divieto di cessione del contratto	8
Art. 20 – Subappalto.....	8

Art. 21 – Fallimento, liquidazione, trasformazione, scioglimento, cessazione, morte dell'appaltatore...	8
Art. 22 – Risoluzione e recesso	8
Art. 23 – Trattamento dei dati personali	9
Art. 24 – Foro competente	10

Art. 1 – Oggetto della fornitura

Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha quale oggetto l'affidamento della fornitura di un gruppo di meccanica di sala per illuminazione e diffusione sonora da installare presso il Teatro Borsoni di Brescia.

Le attrezzature devono essere in possesso delle caratteristiche tecniche minime descritte nei successivi articoli del presente Capitolato.

Art. 2 – Caratteristiche tecniche delle attrezzature

Le caratteristiche tecniche minime che dovrà possedere la fornitura oggetto del presente Capitolato sono le seguenti:

- n. 2 paranco elettrico motore a-sincrono e motoriduttore irreversibile con sistema meccanico automatico di ritenuta del carico, DGUV V17 (BGVC1) SIL 3
- Specifiche tecniche:
- forza 500 kg
 - catena 20 m grado 8
 - bassa tensione
 - fine corsa 2 camme
 - gancio superiore fisso
 - gancio inferiore girevole
- n. 1 americana sezione quadrata lunghezza 12 mt incluso staffe ancoraggio e accessori di sollevamento
 - n. 1 avvolgicavo a recupero inerziali 8 circuiti connettore Socapex
 - n. 8 moduli Line Array 700w RMS compact (es. RCF HDL6 / d&b serie A)
 - n. 2 subwoofer cono 15” con possibilità di appendimento
 - n. 2 flybar con accessori per appendimento
 - **12 motorizzati profile LED 400w (es. Claypaky Axcor 400 / DTS Sinergy5)**
 - **4 Wash led 600w RGBW (es. Claypaky Aleda k20/ Robe Robin Led Wash 600)**

Art. 3 – Modalità e termini di consegna

La fornitura oggetto del presente Capitolato dovrà essere consegnata all'indirizzo, in orario e data concordati con l'Amministrazione.

La consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni onere relativo o connesso al trasporto delle stesse. Le attrezzature dovranno essere consegnate perfettamente funzionanti e collaudate.

Le attrezzature dovranno essere consegnate entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di formalizzazione dell'aggiudicazione (comunicazione di aggiudicazione definitiva e/o trasmissione dell'ordine).

Alla consegna delle attrezzature dovranno essere redatti appositi verbali di accettazione, con la sottoscrizione dei quali l'Amministrazione dichiarerà di aver esaminato le stesse e di avere riscontrato la conformità a quanto richiesto nel precedente art. 2.

Resta inteso che l'accettazione delle attrezzature non solleva l'operatore economico aggiudicatario dalla piena responsabilità della rispondenza delle stesse ai requisiti indicati nel presente Capitolato, del funzionamento delle stesse e della qualità dei materiali impiegati.

In caso di ritardo nella consegna, non giustificato da cause di forza maggiore documentate, sarà applicata una penale a carico dell'operatore economico aggiudicatario secondo le modalità e le quantità previste nel successivo art. 9.

Art. 4 - Importo della fornitura

L'importo massimo stimato per la fornitura oggetto del presente capitolato è pari ad € 100.000,00, oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, l'Amministrazione si riserva di acquistare ulteriori attrezzature e/o materiale utilizzando l'importo derivante dal ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario, fino alla concorrenza dell'importo di cui al precedente comma.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali risultano essere pari a 0 (zero).

In considerazione della natura della fornitura, non è prevista una clausola di revisione dei prezzi.

Art. 5 – Garanzia della fornitura

Tutte le attrezzature fornite devono essere coperte da garanzia integrale per la durata di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di consegna.

Nell'ipotesi in cui emergano vizi occulti e difetti nel periodo di garanzia, l'Amministrazione ha diritto al ripristino dell'efficienza delle attrezzature consegnate, mediante sostituzione o riparazione gratuita delle parti inutilizzabili o inefficienti, a spese dell'operatore economico aggiudicatario.

La sostituzione o riparazione dovranno avvenire entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di segnalazione del guasto.

Art. 6 – Collaudo

All'atto della consegna delle attrezzature, alla presenza di un rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, sarà eseguito il collaudo funzionale al fine di verificare la conformità ed il buon funzionamento nonché la piena e completa rispondenza della fornitura a quanto stabilito nel precedente art. 2.

Qualora durante l'esecuzione del collaudo emergessero vizi o difformità della fornitura o si verificassero anomalie, l'Amministrazione ordinerà all'operatore economico aggiudicatario l'eliminazione dei vizi riscontrati, nel termine massimo di 15 (giorni) dalla data del collaudo.

L'esito del collaudo sarà riportato in apposito verbale sottoscritto dalle parti per mezzo di loro rappresentanti.

L'operatore economico aggiudicatario, in sede di collaudo, dovrà consegnare al responsabile dell'Amministrazione tutta la documentazione a corredo delle attrezzature fornite.

In caso di esito negativo del collaudo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'operatore economico aggiudicatario e di affidare la fornitura al secondo operatore economico in graduatoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice. In questo caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della garanzia definitiva, fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Art. 7 – Responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione della fornitura.

Durante l'esecuzione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è responsabile per infortuni e danni arrecati a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la fornitura oggetto del presente Capitolato, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 8 – Obblighi retributivi contributivi e assicurativi

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del contratto, e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data di presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili e nelle località di cui i lavori stessi si svolgono.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute prescritte dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 9 – Inadempimenti e penalità

Qualora cause di forza maggiore, condizioni eccezionali od altre simili circostanze impediscano in via temporanea l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato, l'Amministrazione, d'ufficio o su segnalazione dell'operatore economico aggiudicatario, può prorogare i termini di consegna della fornitura di cui al precedente art. 3.

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario ritardi la consegna della fornitura rispetto a quanto previsto dal precedente art. 3 per cause ad esso imputabili, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine stabilito sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare l'applicazione di una penale di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, all'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali, sarà riconosciuto il diritto alla risoluzione del contratto con addebito all'operatore economico aggiudicatario del maggior prezzo sostenuto per l'acquisto di ulteriori attrezzature.

L'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi o di altri inadempimenti contrattuali.

Qualora dovessero essere riscontrate gravi difformità tra le attrezzature consegnate e quelle richieste all'interno del presente Capitolato, l'Amministrazione può invitare l'operatore economico aggiudicatario all'immediata sostituzione del bene fornito, a cura e spese dello stesso.

In caso di inadempimento, l'Amministrazione comunicherà a mezzo posta elettronica certificata all'operatore economico aggiudicatario le violazioni riscontrate. All'operatore economico aggiudicatario sarà assegnato un termine di 3 (tre) giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, al fine di presentare le proprie controdeduzioni.

L'Amministrazione comunicherà tempestivamente le proprie conclusioni e, ove ritenesse di non dover accogliere le controdeduzioni formulate dall'operatore economico aggiudicatario, procederà all'applicazione delle relative penali.

L'importo corrispondente alle penali eventualmente applicate verrà trattenuto sull'ammontare delle fatture ammesse per il pagamento delle prestazioni fornite, salvo l'eventuale incameramento totale o parziale della garanzia definitiva di cui al successivo art. 10.

L'applicazione ed il pagamento delle penali non esonera l'operatore economico aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale lo stesso si è reso inadempiente.

Ai fini dell'applicazione delle penali, qualora la fornitura venisse rifiutata in sede di collaudo ovvero risultasse sprovvista della documentazione occorrente per la sua utilizzazione, la consegna si intende come non avvenuta.

Art. 10 – Garanzia definitiva

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a reintegrare la garanzia nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersi della stessa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto alla scadenza del contratto e dopo che l'Amministrazione avrà riscontrato la regolare esecuzione di tutte le prestazioni oggetto d'appalto.

Art. 11 – Obblighi per la stipula del contratto

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dall'Amministrazione con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente all'Amministrazione tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso l'Amministrazione la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice, così come richiamata nel precedente art.10;
- c) d) a depositare presso l'Amministrazione le eventuali spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti dall'Amministrazione oppure non assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla c) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione definitiva potrà essere revocata da parte dell'Amministrazione.

In ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, nonché i maggiori oneri eventualmente sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

Art. 12 – Anticipazioni

All'operatore economico aggiudicatario sarà riconosciuta l'anticipazione di cui all'art. 38, comma 18, del Codice, nella misura pari al 20% dell'importo contrattuale, a fronte della presentazione da parte dello stesso di una garanzia fideiussoria di importo pari a quello dell'anticipazione.

Art. 13 – Fatturazione, pagamenti e finanziamento

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 12, il pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura oggetto del presente Capitolato sarà effettuato entro il 31.12.2022.

Le fatture inerenti il contratto oggetto del presente Capitolato stipulato con l'aggiudicatario dovranno essere intestate all'Amministrazione e riportare il numero di CIG e di CUP che identificano la fornitura.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario alle coordinate che l'operatore economico aggiudicatario avrà cura di indicare in fattura e che corrisponderanno a quanto dichiarato con riferimento alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Le fatture potranno essere liquidate soltanto previa verifica della regolarità contributiva e previdenziale da parte dell'Amministrazione, mediante verifica del DURC. In caso di DURC irregolare, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del Codice.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 15 – Direttore dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del Codice, la verifica della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato spetterà al Direttore dell'esecuzione del contratto che sarà nominato dall'Amministrazione.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal D.E.C. nel periodo di esecuzione del contratto.

Art. 16 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'operatore economico aggiudicatario si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici ed al Codice Civile per quanto applicabile, oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 17 – Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata.

Il contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese di registrazione e valori bollati saranno a carico della parte richiedente.

Sono a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente.

L'operatore economico aggiudicatario assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

Saranno inoltre a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte dell'Amministrazione, alle spese di notifica e simili.

Art. 18 – Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del codice civile e dell'art. 106, comma 14, del Codice, è esclusa qualunque cessione di crediti, senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.

Art. 19 – Divieto di cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto assoluto divieto all'operatore economico aggiudicatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, a pena di nullità, salvo i casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), del Codice.

Art. 20 – Subappalto

L'operatore economico aggiudicatario non può affidare a terzi l'integrazione esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Per il subappalto trova completa applicazione l'art. 105 del Codice.

Art. 21 – Fallimento, liquidazione, trasformazione, scioglimento, cessazione, morte dell'appaltatore

In caso di:

- a) fallimento dell'operatore economico aggiudicatario, il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni dell'Amministrazione verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito cauzionale;
- b) liquidazione dell'operatore economico aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale, l'Amministrazione avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto da parte della impresa in liquidazione, quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova impresa che subentrerà;
- c) morte dell'appaltatore, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di risolvere immediatamente il contratto.

Art. 22 – Risoluzione e recesso

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli artt. 108 e 109 del Codice.

L'Amministrazione può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo quanto previsto dall'art 109 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione mediante

posta elettronica certificata, che dovrà pervenire all'operatore economico aggiudicatario almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo recesso.

Sono causa di risoluzione:

- l'accertamento in capo all'operatore economico aggiudicatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011;
- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente Capitolato del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il mancato rispetto del segreto d'ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario, fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva di cui al precedente art. 10, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 23 – Trattamento dei dati personali

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e al D.Lgs. 101/2018, si comunica che i dati personali dell'operatore economico aggiudicatario sono raccolti e trattati dall'Amministrazione al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente Capitolato. I dati sono oggetto quindi di trattamento da parte dall'Amministrazione e secondo le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell'ente ed in particolare per la gestione di questo contratto;
- i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
- conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del presente contratto per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la procedura selettiva;
- i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dall'Amministrazione, all'interno degli enti tra incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al contratto;
- i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine dello stesso;
- l'operatore economico aggiudicatario ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all'applicazione degli altri diritti riconosciuti per quanto riguarda i dati delle persone fisiche facenti parte della stessa. Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato potrà rivolgersi all'ufficio preposto dell'Amministrazione.

Art. 24 – Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte in via bonaria tra le stesse.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non oggetto di transazione ai sensi dell'art. 208 del Codice, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

È esclusa la competenza arbitrale.